

Allegato 1

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA QUOTA DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI DAL COMUNE DI FONTANELLATO (STANZIAMENTI ANNI 2015/2023).

IMPORTO DA ASSEGNARE: € 14.591,59

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Presente bando è stato approvato con determinazione del III Settore Area Tecnica n. 423 del 26.07.2024, sulla base della normativa vigente (deliberazione del Consiglio Regionale n. 186/2018);

L'importo posto a bando si riferisce alla quota delle annualità dal 2015 al 2023.

Si precisa che il Comune di Fontanellato destina una quota pari al 7% dei proventi degli U2 agli Enti esponenziali delle confessioni religiose, individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, mediante rimborso delle spese documentate relative ad interventi di riuso e rigenerazione urbana (art. 7, comma 4, lettere a), b) e c), L.R. n. 24/2017) che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e agli edifici di particolare interesse storico architettonico o culturale e testimoniale.

Nella nozione di pertinenze di edifici di culto sono compresi anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive, purché le attività non siano qualificate come aventi rilevanza economica ovvero siano gestite da soggetti senza fini di lucro.

L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno, assunto dai beneficiari con atto unilaterale d'obbligo (da presentare prima dell'erogazione del contributo), al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi.

Il vincolo è trasferito nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'art. 38 della L. 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi). Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Il presente bando è pubblicato per 30 giorni consecutivi dal 26.07.2024 al 26.08.2024 presso l'Albo Pretorio comunale on-line e sul sito Web del Comune di Fontanellato alla sezione Amministrazione trasparente.

Le domande andranno inviate con modalità telematica **entro le ore 13,00 del 26.08.2024**, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Le confessioni religiose riconosciute, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione italiana, tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano, possono fare richiesta di contributo per il tramite di un proprio rappresentante ufficiale.

E' ammessa una sola domanda per ciascuna confessione religiosa.

Per gli Enti appartenenti alla Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate dal rappresentante della Diocesi territorialmente competente o suo delegato, mentre per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto.

Questi ultimi soggetti presentano pertanto idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati e più precisamente: atto costitutivo, statuto (se esistente), documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell'Ente religioso richiedente da parte dello Stato Italiano, oltre ad idonea documentazione attestante la titolarità del medesimo soggetto a rappresentare l'Ente religioso di riferimento.

Gli Enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art. 48/bis del DPR n. 602/1973 e del D.M. 40/2008.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E CRITERI DI RIPARTO

- 1) La domanda dovrà essere presentata, utilizzando l'apposito modello allegato al presente bando, nel quale dovrà essere altresì autocertificato:
 - il riferimento all'atto che qualifica il richiedente quale rappresentante ufficiale;
 - il riferimento al titolo abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento;
 - l'acquisizione del parere/nulla osta della Soprintendenza, qualora necessario;
 - la mancata percezione di specifici contributi ad altro titolo per la realizzazione del medesimo intervento (ed esclusione dell'8 x mille);
 - nel caso di Enti religiosi diversi dalla Chiesa Cattolica, occorre indicare l'atto dal quale risulta che trattasi di culto riconosciuto dallo Stato Italiano;

- 2) Alla richiesta dovranno essere allegate:
 - le fatture, quietanzate, intestate all'Ente richiedente ovvero a sue articolazioni operative e/o organizzative presenti sul territorio comunale. La quietanza è attestata come segue:
 - Rimessa diretta/alla consegna della merce/contanti consegna: timbro fornitore + timbro "pagato" (oppure "per quietanza") + firma fornitore;
 - Contrassegno: attestazione cartacea rilasciata dallo spedizioniere all'atto della consegna oppure attestazione di pagamento mediante bollettino postale successivo alla consegna;
 - Bonifico: contabile rilasciata dalla banca contenente l'avvenuto addebito in conto corrente, il fornitore, la data ed il numero del documento di spesa pagato ed il relativo importo;
 - Assegno: fotocopia dell'intero documento (parte fornitore + matrice);
 - Bancomat/Carta di credito: estratto conto bancario dal quale risulti l'addebito della carta di credito/bancomat;

(ai fini della tutela della privacy i dati non necessari possono essere resi illeggibili)

In caso di assegnazione del contributo, dovrà essere presentato atto d'obbligo unilaterale di costituzione di vincolo di destinazione d'uso di anni dieci, regolarmente trascritto nei registri immobiliari.

- 3) Nel caso in cui pervengano più richieste, da parte di Enti religiosi diversi, l'importo viene ripartito in proporzione alle stesse.
- 4) Nel caso in cui non pervengano richieste, ovvero qualora le stesse siano tali per cui non si procede all'erogazione dell'intera quota disponibile, la parte non erogata andrà a sommarsi con la quota dell'annualità successiva.
- 5) Nel caso in cui gli interventi ammissibili siano di importo superiore al contributo, verrà erogata la quota disponibile nell'anno di riferimento e la parte residua potrà concorrere, sempre previa specifica richiesta, all'assegnazione del contributo nelle annualità successive, sino all'esaurimento della quota.

Successivamente alla scadenza del bando, verrà redatto apposito verbale che sarà approvato con determinazione dirigenziale.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammessi al contributo i seguenti interventi, attuati nel Comune di Fontanellato:

- interventi di riuso e rigenerazione urbana (art. 7, comma 4, lettere a), b) e c), L.R. n. 24/2017) che interessino edifici di culto e relative pertinenze;
- avranno precedenza gli edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e gli edifici di

particolare interesse storico architettonico o culturale e testimoniale individuati dallo strumento urbanistico comunale.

Gli interventi proposti devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e di ogni altro adempimento di legge ad essa correlata.

Sono ammessi al contributo gli interventi ultimati non oltre tre anni prima dell'annualità a cui si riferisce il contributo (2023). Tale limite temporale non vale per gli interventi per i quali il contributo è stato erogato solo parzialmente e che concorrono per la parte residua all'assegnazione del contributo nelle annualità successive di cui al precedente punto 5) dell'art. 3.

ART. 5 - TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI E DEFINIZIONE DEL TETTO DI SPESA AMMESSO

Sono finanziabili esclusivamente le spese relative alla realizzazione delle opere, risultanti da idoneo computo metrico estimativo, con esclusione delle spese di progettazione ed altri oneri tecnici e finanziari.

Il finanziamento delle suddette spese non potrà superare il tetto dell'80% dell'importo complessivo dell'intervento ammesso, parametro che costituisce anche la base di calcolo per la ripartizione dei contributi annuali fra gli enti acattolici richiedenti.

Nell'ambito di tale limite percentuale non sono finanziabili le spese che già godano di contributo da parte di altri enti di diritto pubblico e/o privato; diversamente, gli importi delle spese altrimenti finanziate vengono detratti dall'importo ammissibile a contributo.

Dal novero dei contributi sopracitati sono esclusi i finanziamenti ex art. 47 comma 2 della L. n. 222/85 (8 per mille).

Per eventuali ulteriori informazioni: Arch. Alessandra Storchi, email: a.storchi@comune.fontanellato.pr.it, Tel 0521/823211.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE AREA
TECNICA

Arch. Alessandra Storchi

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs.82/2005 e s.m.)